

Comune di Costigliole d'Asti (Asti)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30/09/2014 – Modifica dell'art. 2 del Regolamento Edilizio Comunale.

Il Consiglio Comunale
(omissis)
delibera
(omissis)

2) di sostituire l'art. 2 del Regolamento Edilizio Comunale vigente con il seguente:

“ART. 2 FORMAZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

1. *La Commissione Edilizia è Organo tecnico consultivo comunale in materia urbanistica ed edilizia.*
2. *La Commissione è composta da sette componenti, nominati dal Sindaco.*
3. *I componenti sono scelti dal Sindaco fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, ai valori ambientali e di tutela degli stessi, allo studio ed alla gestione dei suoli; almeno quattro dei membri nominati dovrà essere in possesso del diploma di laurea.*
4. *In particolare, la Commissione Edilizia oltre che dal Presidente è composta da sette componenti tecnici individuati tra le categorie professionali di architetti, ingegneri, geometri, geologi, periti edili, esperti in urbanistica, avvocati, agronomi, iscritti ai rispettivi Albi Professionali.*
- 4bis. *Il Presidente ed il Vice Presidente della Commissione Edilizia sono designati dal Sindaco tra i componenti della Commissione stessa.*
5. *Il Dirigente del Settore Urbanistica o un suo delegato, svolge la funzione di segretario senza diritto di voto.*
6. *Non possono far parte della Commissione amministratori comunali, contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione medesima. Sono altresì esclusi i professionisti che sono stati sospesi dal rispettivo albo professionale durante la loro carriera.*
7. *La Commissione resta in carica fino alla scadenza del mandato del Sindaco: pertanto al momento dell'insediamento del nuovo Sindaco, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.*
8. *I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a quando il Consiglio Comunale non li abbia sostituiti.*
9. *I componenti della Commissione decadono :*
 - a) *per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 6 ;*
 - b) *per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.*
10. *La decadenza è dichiarata dal Sindaco.*
11. *I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data del provvedimento del Sindaco che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.”*

(omissis)